DECRETO DIRIGENZIALE N. 166 del 5 maggio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - D.Lgv n°152/06 art. 208- Approvazione del progetto di adeguamento alle norme di cui al D.Lgv. 209/03 del Centro di raccolta e Impianto di Trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in Torre del Greco al Viale Europa 7 della Società F.lli Balsamo Srl.

PREMESSO:

CHE, con il D.Lgs. 24 giugno 2003 n° 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" sono state recepite le direttive comunitarie in materia;

CHE. il citato Decreto Lgs. dispone che i titolari di Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso, presentino, entro 6 mesi, alla Regione una nuova domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel decreto stesso;

CHE, la parte quarta del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006, detta le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

CHE, l'art. 208 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CHE, il comma 8 del citato art. 208, stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato dello stesso;

CHE, il comma 12 dello stesso art. 208 stabilisce che l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile;

CHE, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 2156 del 23.11.2004 modificata con deliberazioni nn° 778/07 e 1411/07 ha recepito le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Legislativo e ha regolamentato ex novo l'iter procedurale relativo alle autorizzazioni da rilasciare ai titolari dei "Centri di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso, stabilendo, tra l'altro, che per tali tipologie di impianti, l'autorizzazione debba essere concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo;

CHE, la Società F.lli Balsamo Srl con sede legale in Torre del Greco (NA) alla Via Criscuolo- 3, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli C F 06467200637, titolare del Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nello stesso Comune al Viale Europa- 7, nella persona del proprio amministratore unico Sig. Balsamo Antonio nato a Torre del Greco (NA) il 09.09.1959, con istanza datata 07.02.04, indirizzata al Settore Tutela dell'Ambiente, acquisita agli atti in data 13.02.2004 con il n° di prot. 126760, ha chiesto l'autorizzazione per l'adeguamento al D.Lgs. 209/03 dell'impianto;

CHE, il Settore Tutela dell'Ambiente con nota prot. n° 185755 del 04.03.2004 ha inviato a questo Settore, per gli adempimenti di competenza l'istanza e relativa documentazione;

CHE la Commissione Tecnico Istruttoria, operante presso questo Settore, nella seduta conclusiva del 16.11.2006, ha ritenuto la documentazione agli atti conforme a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2156/2004 e ha espresso il proprio parere favorevole all'inoltro del progetto alla Conferenza di Servizi;

CHE la "Conferenza di Servizi", nella seduta conclusiva del 29.01.2008, preso atto che:

1. il Settore Urbanistico, del Comune di Torre del Greco, dopo aver effettuato una disamina dell'area, che ricade nel vigente PRG come zona omogenea D - **zona industriale,** e che per tale area le norme di attuazione prevedono determinati vincoli, i quali, in relazione agli stessi, il progetto di adeguamento di cui all'oggetto, è conforme con l'attività esercitata nell'impianto esistente e con le destinazioni d'uso consentite nella zona omogenea D. La categoria dell'intervento è consentita nella zona in esame e lo stesso progetto è coerente con i contenuti della Delibera di Consiglio Comunale nr. 170 del 27.09.04; per tale motivazione in punto urbanistico-edilizio, fatto salvi gli aspetti di tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, di sicurezza e di igiene pubblica, ha espresso parere favorevole subordinandolo alla seguente prescrizione: " il parere favorevole non legittima, in alcun punto, urbanistico edilizio e paesaggistico, le preesistenza edificate

sede dell'impianto". A tal riguardo la Società F.lli Balsamo Srl con atto per Notar Francesco Regine, registrato in Castellammare di Stabia in data 23.01.2008, si è impegnata a non avanzare, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, alcuna richiesta di indennità risarcitoria qualora il parere favorevole espresso fosse revocato, dalla stessa Amministrazione per l'eventuale diniego del titolo abitativo edilizio in sanatoria;

2. l'ASL/NA 5, verificato gli aspetti sanitari e di igiene pubblica ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;
3. l' ARPAC, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto con la prescrizione che, in fase di esercizio, l'impianto di autodemolizione debba essere munito di idonea recinzione;
4. l'Amministrazione Provinciale, preso atto del parere espresso dal Comune di Torre del Greco, ha espresso parere favorevole al progetto, nelle more della conclusione dell'iter procedurale del condono edilizio, con la prescrizione, di correggere l'affermazione a pag. 6 della Relazione Tecnica relativa all'avviamento di rottami trattati presso la zona di pressatura, specificando che la stessa è situata all'interno dell'impianto di autodemolizione precisandone l'ubicazione già indicata nella planimetria;
5. la Regione Campania ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto, con la precisazione che il provvedimento di approvazione del progetto debba tener conto di quanto espresso dal Comune in merito all'istanza del condono edilizio, ancora in fase di definizione, qualora la medesima istanza dovesse essere rigettata.

RITENUTO

CHE, nelle more da parte del Comune di Torre del Greco della definizione dell'istanza di condono edilizio, presentato dalla Società F.lli Balsamo Srl, un'eventuale sospensione dell'attività arrecherebbe grave nocumento alla medesima Società, nonché, ripercussioni occupazionali;

CHE, sulla scorta delle risultanze della Conferenza di Servizi, si possa procedere all'approvazione del progetto di adeguamento alle norme di cui al D.Lgs.209/03, presentato dalla Società e autorizzare la realizzazione delle opere in esso contenute;

PRESO ATTO

CHE, la Società F.lli Balsamo Srl, a garanzia dei rischi di natura ambientale che possano derivare dall'esercizio dell'attività, ha presentato appendice n° 7 alla polizza fideiussoria n° 1162605, rilasciata in data 06.03.2008 dalla Società Coface Assicurazioni SpA, avente validità fino al 30.03.2014 con il quale la predetta Società si è costituita garante nell'interesse della Società F.lli Balsamo Srl nei confronti del Presidente della Giunta Regionale della Campania per un importo garantito di € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00);

CHE, la firma del sottoscrittore dell'atto di fidejussione per conto della Società Coface Assicurazioni SpA è stata debitamente autenticata dal Dr. Roberto Altiero Notaio in Napoli il quale ha altresì attestato che lo stesso ha i titoli per sottoscriverlo,

VISTO il D.Lgv. n° 209 del 24.06.2003;
VISTO il D.Lgv n° 152 del 03.04.2006
VISTE le Delibere di G.R. nn° 2156/04, 778/07 e 1411/07 ;
VISTA la richiesta inoltrata con nota prot. n° 227759 del 13.03.2008 alla Prefettura di Napoli ai sensi della normativa in materia di antimafia;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio 01 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa in assenza del Dirigente del Servizio 01

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per interamente trascritto e riportato di:

1) **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29.01.2008 pres-

so il Settore TAP Ecologia, Tutela dell'Ambiente di Napoli;

2) **APPROVARE, così come approva**, ai sensi del D.Lgv n°152 del 03.04.2006 il progetto di adeguamento alle norme di cui al D.Lgv. 209/03 del "Centro di raccolta" e "Impianto di Trattamento" di veicoli fuori uso, ubicato in Torre del Greco al Viale Europa- 7 iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli C F 06467200637, della Società F,lli Balsamo Srl legalmente rappresentata dal Sig. Balsamo Antonio nato a Torre del Greco (NA) il 09.09.1959;

3) **AUTORIZZARE, così come si autorizza**, la Società F,lli Balsamo Srl, a realizzare l'impianto in conformità al progetto di adeguamento presentato, agli atti di questo Settore, entro 12 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento;

4) **AUTORIZZARE, così come si autorizza**, per lo stesso periodo di cui al precedente punto 3) la Società F,lli Balsamo Srl, a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività;

5) **STABILIRE che**:

5.1 prima dell'inizio dei lavori previsti nel progetto la Società, deve provvedere a darne comunicazione a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli;

5.2 la Società deve comunicare a questo Settore ed all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'ultimazione dei lavori, tale comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato;

5.3 l'Amministrazione Provinciale di Napoli ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni, predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;

5.4 qualora la Società, attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;

I. diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;

II. diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

III. revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto in caso di decorrenza dei termini per l'eliminazione delle contestazioni di cui alla diffida;

5.5 il progetto approvato con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati progettuali a firma dell'Ing. Marcello Toscano:

a) relazione Tecnica datata 06.12.2007;

b) Tav. n° 1- elaborato grafico datato 05.12.2007 contenente stralcio planimetrico catastale; stralcio P.R.G.; stralcio aerofotogrammetrico; stralcio P.U.T.; planimetria generale che per i particolari rimanda alla Tav n° 2;

c) Tav. n° 2 – elaborato grafico datato 05.12.2007 contenente: planimetria generale con l'indicazione dell'area adibita ad attività di autodemolizione e sistema di smaltimento e trattamento delle acque reflue;

d) Tav. n° 3 - elaborato grafico datato 05.12.2007 contenente:planimetria con lay ayt di lavorazione; planimetria con indicazione degli scarichi; planimetria di ripristino ambientale; piante, sezioni e prospetti corpi di fabbrica.

5.6 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività, per un periodo di cinque anni a far data dal presente provvedimento, sarà concessa con atto monocratico del Dirigente di questo Settore, previo acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto di cui al progetto approvato, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;

5.7 l'esercizio provvisorio e/o quello definitivo dell'attività resta in ogni caso subordinato all'esito dell'informativa antimafia, che è stata chiesta da questo Settore con nota prot. n° 227759 del 13.03.2008 7, il cui eventuale riscontro positivo, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione;

5.8 in relazione alla superficie utile di circa mq. 700, possono essere stoccati complessivamente n° 18 autoveicoli (Cod.CER 160104*) per una durata massima di 180 giorni;

5.9 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgv. 23 febbraio 2006 n. 179, i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

codice CER	RIFIUTO
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*

codice CER	RIFIUTO
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi dea quelli di cui alla voce 19.10.03*

6. **SPECIFICARE** che, la presente autorizzazione non esonera la Società F.lli Balsamo Srl., dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, quello relativo alle emissioni in atmosfera, se necessario, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quello relativo allo scarico dei reflui se questi non recapitano in vasca a tenuta;

7. **PRECISARE che**, l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:
   - 7.1.1 il centro di raccolta deve essere organizzato, in relazione alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso, secondo il seguente schema:.
     - ❖ settore di conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
     - ❖ settore trattamento veicoli fuori uso (area coperta);
     - ❖ settore di deposito parti di ricambio (area coperta);
     - ❖ settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
     - ❖ settore stoccaggio rifiuti pericolosi (area coperta);
     - ❖ settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
     - ❖ settore deposito veicoli trattati;
     - ❖ debba essere svolta esclusivamente all'interno dell'area indicata nel progetto e dotata, peraltro, di idonea recinzione
   - 7.1.2 il settore di conferimento può essere utilizzato sia per i veicoli trattati che per i veicoli prima del trattamento purché i veicoli siano tenuti separati per categoria;
   - 7.1.3 nell'area di conferimento è vietato accatastare i veicoli non ancora messi insicurezza;
   - 7.1.4 le parti di ricambio da commercializzare devono essere stoccate adottando opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
   - 7.1.5 i rifiuti recuperabili devono essere stoccati in modo tale da non modificare le loro caratteristiche per non comprometterne il successivo recupero;
   - 7.1.6 le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
   - 7.1.7 i pezzi smontati devono essere stoccati a secondo della loro tipologia nei luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
   - 7.1.8 devono essere effettuate prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente le seguenti operazioni di messa in sicurezza:
     - a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dalle batterie stesse: la neutralizzazione elettrolitica deve essere effettuata sul posto o su altro luogo;
     - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
     - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possano esplodere, quali airbag;
     - d) prelievo del carburante e avvio al riuso;

e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dalla normativa vigente, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che, privato del lubrificante previa scolatura, deve essere stoccato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio idoneo dei condensatori contenenti PCB (policlorobifenili);
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
i) rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
j) le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti del veicolo fuori uso devono essere effettuate in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

7.1.9 il titolare del centro di raccolta alla chiusura dell'impianto provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata con l'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;

7.1.10 è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209;

7.1.11 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione;

7.1.12 il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permette all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica;

7.1.13 fermo restante quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4/07 (Osservatorio regionale) , i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;

7.1.14 il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs. 152/06 che deve essere accessibili in ogni momento agli organi di controllo;

7.1.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;

7.1.16 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm;

7.1.17 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 231del 2/10/2002;

7.1.18 lo stoccaggio degli oli usati deve rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

7.1.19 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati;

7.1.20 lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;

7.1.21 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

7.1.22 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

7.1.23 il titolare del centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero (D.Lgs 152/06 – D.Lgs. 209/03 e s.m.i.– Deliberazioni di G.R.C. nn°. 2156/04 - 778/07 e 1411/07);

8) Il PRESENTE provvedimento, alla luce delle determinazioni che il Comune di Torre del Greco vorrà adottare in merito all'istanza del condono edilizio, presentata dalla Società F.lli Balsamo Srl, qualora la medesima istanza dovesse essere rigettata, potrà essere , revocato, modificato e/o integrato da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

9) NOTIFICARE, il presente atto alla Società F.lli Balsamo Srl;

10) TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune di Torre del Greco, all'ASL NA/5, all'A.R.P.A.C., per quanto di rispettiva competenza, all'Assessore all'Ambiente, per la dovuta conoscenza, al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e all' Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore.

11) INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

Dr. Gaetano Colella